



Comune di Foggia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.2021

con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

N. 101 del Registro del 17/11/2022

Oggetto : Approvazione regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Foggia

L'anno 2022, del mese di Novembre, il giorno 17 alle ore 14.00 in Foggia nella sede della residenza municipale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone di:

dott.ssa Magno Marilisa	Commissario	P
dott.ssa Grandolfo Rachele	Commissario	P
dott. Giangrande Sebastiano	Commissario	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio con le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

Approvazione regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Foggia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Foggia detiene una partecipazione totalitaria nelle società Ataf SpA, Amgas SpA, AM Service s.r.l. ed una partecipazione pari al 21,87% delle quote della società Amiu SpA, a capitale interamente pubblico, essendo socio maggioritario il Comune di Bari;
- tali società gestiscono “in house” servizi pubblici a seguito di affidamento diretto da parte dell’Amministrazione socia;
- secondo l’ordinamento comunitario, la gestione “in house” di servizi pubblici è una modalità di “auto-produzione” dei servizi stessi (in house providing), e la giurisprudenza europea ha individuato tre requisiti necessari ai fini della configurazione di tale modalità di gestione, ossia:
 - L’amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello operato sui propri servizi (requisito strutturale);
 - Il soggetto affidatario realizza la parte più importante della propria attività a favore dell’amministrazione che la controlla (requisito funzionale); 5
 - Il capitale sociale è caratterizzato dalla partecipazione pubblica totalitaria, ovvero dall’assenza di partecipazione di capitali privati “ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata” (cfr. 1 comma art. 16 del d.lgs. 175/2016); requisito quest’ultimo rispetto al quale la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la partecipazione privata deve essere prescritta - e non meramente consentita come diversamente lascia intendere letteralmente il testo dell’art. 5 del D.lgs. 50/2016 (il quale fa riferimento a forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale) - in quanto suscettibile di inficiare il requisito del controllo analogo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 7.05.2019, n. 1389).

Richiamato, in materia di controlli, l’art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 che così stabilisce “L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale”;

Considerato che l’attivazione dei controlli interni costituisce strumento importante per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell’attività amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l’accrescimento della legalità;

Dato atto che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 16.04.2013 è stato approvato il regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- con deliberazione di G.C. n. 50 del 15.04.2015, sono state adottate le misure organizzative in materia di controllo delle società partecipate dell’Ente che definiscono l’organizzazione dei controlli sulle società partecipate cui il Comune di Foggia partecipa direttamente o indirettamente, in modo totale o parziale, che siano affidatarie di servizi pubblici locali o di servizi strumentali;

Considerata l’evoluzione normativa in materia con l’emanazione del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)” che disciplina la costituzione, l’acquisto, il

mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Dato atto che il legislatore ha voluto sottolineare che, affinché si realizzi un controllo analogo, all'ente affidante siano devoluti poteri sociali particolarmente penetranti, che gli consentano di indirizzare l'attività e di assumere le decisioni strategiche più importanti per la vita dell'organismo in house;

Anche l'art. 2 del D.lgs. 175/2016, alla lett. c del 1° comma, richiama il "*controllo analogo*" definendolo - analogamente al Codice degli Appalti (art. 5, 2° comma D.Lgs. n. 50/2016)- "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

Viste le linee guida n. 7/2017 ANAC che, al punto 6.3.2, hanno individuato elementi idonei, a titolo esemplificativo, a configurare il controllo analogo, tra cui;

- a. divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b. attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
- c. attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- d. vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
- e. disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno:

- integrare il Capo VII del Regolamento sui controlli interni e superare le misure organizzative adottate con la D.G.C. n. 50/2015 che resteranno valide per le parti non contrastanti con l'approvando "*Regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo"* sulle Società Partecipate del Comune di Foggia";
- di individuare nell'Ufficio partecipate dell'Ente l'ufficio che deve coordinare le modalità di tale controllo unitamente al dirigente dei Servizi Finanziari e ai dirigenti competenti sui contratti di servizio in essere o da stipularsi (Comitato di coordinamento) e al segretario generale che sovrintende;

Considerato, quindi, necessario dover disciplinare compiutamente l'attività di "controllo analogo" da svolgersi sulle società a totale capitale pubblico affidatarie della gestione "in house" di servizi pubblici;

Visto l'allegato schema di "Regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo" sulle Società Partecipate del Comune di Foggia", composto da n. 26 articoli (allegato "A"),

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 176/2016;

Acquisiti i pareri ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

1)per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare il *“Regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo sulle società partecipate del Comune di Foggia”*, allegato al presente Atto a formarne parte integrante e sostanziale composto da n. 26 articoli;

2) di disporre che il suddetto regolamento è integrativo del Capo VII del regolamento controlli interni dell'Ente di cui alla D.C.C. n. 135/2013 e che le restano valide le misure organizzative di cui alla D.G.C. n. 50/2015 per le parti non contrastanti con il regolamento approvato;

3)di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ex art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000;

IL DIRIGENTE

dott.ssa Maria C. Valentino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA e condivisa la proposta del dirigente dell'Ufficio Partecipate innanzi riportata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 recante la nomina della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 26 agosto 2021, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ad oggetto: "Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Foggia ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000. Determinazioni";

RITENUTA la propria competenza, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera/_; del T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente dell'Ufficio Partecipate ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. nr.267/2000;

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Foggia", nonché l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. LGS. Nr. 267/2000.



Pareri

COMUNE DI FOGGIA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 148**

Ufficio Proponente: **UFFICIO PARTECIPATE**

Oggetto: **Approvazione regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Foggia**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO PARTECIPATE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **17/11/2022**

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Valentino Maria Concetta



Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Magno dott.ssa Marilisa Grandolfo dott.ssa Rachele Giangrande dott. Sebastiano

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GRANDOLFO RACHELE in data 21/11/2022
MAGNO MARILISA in data 21/11/2022
GIANGRANDE SEBASTIANO in data 21/11/2022
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 21/11/2022



Comune di Foggia

Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal 21/11/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/12/2022 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Liliana Masi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MASI LILIANA in data 21/11/2022

CITTÀ DI FOGGIA

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI FOGGIA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Foggia nei confronti delle proprie Società Partecipate non quotate e a capitale interamente pubblico, in base a quanto disposto dall'art. 147 quater del D.lgs. n. 267/2000 (di seguito, per brevità, Tuel) e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
2. Le Società Partecipate rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Ente Comunale che se ne avvale per perseguire migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990 e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione e del disposto del D. Lgs. n. 175/2016.
3. In questo contesto il Comune di Foggia adotta il presente Regolamento attraverso il quale attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo nelle Società a capitale interamente pubblico cui partecipa, definendo le regole del Controllo Analogo, intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici, servizi e settori.
4. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società Partecipate, nonché da altri Regolamenti Comunali, ed in particolare dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 16.04.2013.
5. Il sistema di controllo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate è effettuato da una struttura coordinata, disciplinata dalle previsioni di cui al successivo art. 12.
6. In linea di principio, il Controllo Analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale in funzione del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
7. Per l'applicazione del Controllo Analogo:
 - lo Statuto delle Società non deve consentire l'ingresso nel capitale sociale di soggetti privati, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione dei privati non sia prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - le decisioni più importanti per la vita societaria devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Foggia in ossequio alle previsioni di cui al presente regolamento oltre che di legge e di Statuto Comunale;
8. Il Comune di Foggia ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alle Società Partecipate con l'approvazione ogni anno del relativo piano industriale incluso nel bilancio di previsione, con il conseguente obbligo di monitorarle al fine della verifica dell'eventuale raggiungimento degli obiettivi e della posizione in essere delle necessarie – se del caso - azioni correttive.

Articolo 2 - Modalità generali di attuazione del Controllo Analogo

1. Il Comune di Foggia esercita il Controllo Analogo sulle proprie Società Partecipate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie stesse.
2. Il Controllo Analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a) Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;
 - b) Controllo contestuale - monitoraggio;
 - c) Controllo ex-post - verifica.
3. Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate in particolare nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42,48 e 50 del Tuel, e dagli Statuti delle Società.

Articolo 3 - Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170 del Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate.
2. Nel documento di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.
4. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate.
5. Le Società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso nonché il programma dei servizi, che saranno successivamente tutti sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

Articolo 4 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del Tuel, le Società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al **primo quadrimestre d'esercizio**, affinché il Consiglio Comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo quadrimestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.
3. Il Controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e al programma dei servizi e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
 - b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalle Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al quadrimestre antecedente.
4. La struttura deputata al controllo qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

5. La struttura può altresì fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147 quinquies e dall'art. 153, comma 4 del Tuel.
6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte della struttura per essere poi sottoposta alla Giunta Comunale.

Articolo 5 - Controllo ex-post

1. In fase di approvazione del Rendiconto Consuntivo, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti del Tuel, il Consiglio Comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.
2. Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 6 - Obblighi delle Società Partecipate

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:
 - a. conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali;
 - b. uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dalla struttura assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive da essi indicate, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
2. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal comma precedente, si applicano le misure di cui al successivo art. 23.

Articolo 7 - Attuazione del Controllo Analogo

1. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:
 - a. Controllo societario;
 - b. Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
 - c. Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
 - d. Controllo sulla gestione.
2. Le diverse tipologie del Controllo Analogo si esercitano attraverso la struttura di cui all'art. 12 ai sensi dell'art.147 quater, comma 1 del Tuel, nel rispetto delle previsioni del predetto articolo.
3. Per l'attuazione del Controllo Analogo, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, le Società trasmettono alla struttura tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.
- 4.

Articolo 8 - Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dal Comune di Foggia, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2 del Tuel, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett g) e lett. m).

Articolo 9 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività delle Società

Partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune di Foggia la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.

2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a. preventivo, nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
 - b. contestuale, con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
 - c. a consuntivo, con l'analisi dei bilanci di esercizio.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo:
 - a. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - a cadenza quadrimestrale;
 - b. un report sui flussi di liquidità - a cadenza quadrimestrale;
 - c. un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;
 - d. un report tecnico-gestionale - a cadenza semestrale - comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché gli atti di programmazione del fabbisogno del personale e i determinativi dei trattamenti economici.

Articolo 10 - Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato dalla struttura nelle diverse fasi del Controllo Analogico.
2. Nella fase **preventiva**, il Controllo si esplica in sede di definizione dei Contratti di Servizio e nell'analisi dei piani industriali.
3. Nella fase **contestuale**, il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi, mediante l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio entrambi a cadenza semestrale nonché di ogni altra documentazione ritenuta utile
4. Nella fase **a consuntivo**, il Controllo è effettuato con una attività volta:
 - a. all'analisi della *customer satisfaction* (soddisfazione utenti/clienti), con cadenza almeno annuale;
 - b. all'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio, con cadenza annuale;
 - c. alla analisi di qualsiasi altra documentazione si renda necessaria.

Articolo 11 - Controllo sulla gestione

1. Il Controllo sulla gestione si esplica attraverso la verifica sulla predisposizione da parte delle Società di schemi e Regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, di esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
2. Le Società partecipate approvano, nelle modalità previste per legge e nel rispetto dello Statuto, gli atti di straordinaria gestione previa acquisizione di appositi atti di indirizzo da parte dei competenti organi comunali, e nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione.
3. In particolare, le Società partecipate dovranno acquisire specifici indirizzi da parte dei competenti organi comunali, previo esame da parte della struttura, in relazione atti concernenti:
 - a. le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;
 - b. il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a qualsiasi titolo;
 - c. la stipula di contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori ai limiti previsti per l'applicazione del disposto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016
 - d. la stipula di contratti di locazioni passive nonché la stipula di contratti di compravendita di beni immobili;
 - e. ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio;

- f. ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.
4. E' comunque fatto obbligo alle Società Partecipate di trasmettere alla struttura, per il tramite dell'Ufficio Partecipate dell'Ente, copia del proprio regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture al di sotto delle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2015
 5. In ogni caso, la struttura, nell'espletamento dei suoi compiti di controllo gestionale, potrà chiedere l'annullamento delle suddette decisioni societarie nelle materie di cui ai precedenti commi, fatti salvi gli effetti giuridici già prodottisi e le relative responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali ed i maggiori danni comunque ingeneratisi ad esito delle suddette attività annullate.
 6. La struttura, nonché i Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 43 del Tuel, potranno richiedere atti e documentazione utile alle finalità del controllo alle Società Partecipate.

Articolo 12 – Struttura preposta al Controllo Analogo

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, al fine di provvedere allo svolgimento delle attività di controllo sulle attività contemplate e disciplinate dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento in materia di Società Partecipate del Comune di Foggia non quotate e a capitale interamente pubblico e da tutti gli altri regolamenti comunali comunque afferenti la materia, si istituisce una struttura di coordinamento, cui sovrintende l'Ufficio partecipate dell'Ente, al cui interno è preposto un funzionario comunale di categoria D.
2. Tale struttura è composta, oltre che dal funzionario dell'Ufficio Partecipate e dal dirigente del Settore presso cui detto Ufficio è incardinato, da:
 - a. il Dirigente del Settore Finanziario o suo delegato;
 - b. i Dirigenti di riferimento *ratione materiae* delle società partecipate, o rispettivi delegati.
3. Il Segretario Generale, ai sensi del disposto di cui all'art. 97 comma 4 del Tuel, indipendentemente dal Settore in cui è incardinato l'Ufficio Partecipate, svolge la propria attività di sovrintendenza, coordinamento e controllo dell'attività della stessa ed esercita altresì il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile della stessa.
4. La struttura si avvale altresì del supporto del Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita i propri poteri nelle forme contemplate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
5. Ove ritenuto necessario, potrà essere altresì integrato – volta per volta - con la presenza dei funzionari competenti nella materia da trattare, convocati su richiesta dei rispettivi Dirigenti di riferimento – *ratione materiae* - delle società partecipate ovvero dallo stesso Responsabile dell'Ufficio Partecipate. Inoltre, nei limiti previsti dalla presente normativa e nell'ambito delle disponibilità di bilancio, si potrà anche fare ricorso a professionalità esterne all'Ente.
6. Alle riunioni, quando sono in discussione questioni inerenti l'indirizzo politico, dovrà essere invitato il Sindaco o suo delegato.
7. Si provvederà alla formale istituzione e alle definizioni puntuali dei compiti e delle modalità di funzionamento di detta struttura con successivo provvedimento dirigenziale della struttura preposta al controllo delle Società partecipate.

Articolo 13 - Funzioni della struttura preposta al controllo analogo

1. La suddetta struttura costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli Organi Societari, nonché tra i Settori Comunali che gestiscono *ratione materiae* gli affidamenti dei servizi pubblici locali alle Società Partecipate e gli Organi gestionali delle predette Società
2. Nel dettaglio:
 - a. cura i rapporti con le Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria, nonché presidia i Contratti di Servizio;
 - b. assicura supporto amministrativo agli Organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le Società Partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i Contratti di Servizio, la qualità dei servizi;
 - c. è coinvolta dagli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati;
 - d. trasmette rapporti periodici **quadrimestrali** informativi alla Giunta Comunale nonché al

Consiglio Comunale, in questo caso per il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle Società Partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica

Articolo 14 – Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli Organismi partecipati:
 - 1) budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione unitamente al piano annuale dei servizi;
 - 2) bilancio quadrimestrale con variazione di budget di cui alla lettera a), accompagnate da una relazione dell'organo di amministrazione recante adeguata motivazione e dalla eventuale relazione del proprio organo di controllo;
 - 3) bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;
 - 4) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
 - 5) atti di programmazione relativi all'avvio di procedure **per l'assunzione a qualsiasi titolo** di personale, ivi compresi i direttori e i dirigenti;
 - 6) atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;
 - 7) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'organismo;
 - 8) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori **al di sopra del valore base previsto per legge**. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicano le norme previste dal vigente codice degli appalti
 - 9) proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
 - 10) proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
 - 11) proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;
 - 12) proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria;
 - 13) gli atti di cui al precedente art. 11 del presente regolamento.

Articolo 15 – Modalità di esercizio del controllo

1. Il budget di previsione, economico e finanziario, di cui all'art. 14, comma 1, punto n. 1, è inviato, con la relazione dell'organo di amministrazione, nei termini previsti dai rispettivi statuti o, in mancanza, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, alla struttura preposta al controllo. Gli atti di cui all'art. 14, comma 1, punti 2, 4-12, sono inviati entro 10 giorni dalla loro approvazione alla struttura preposta al controllo.
2. Il bilancio di esercizio ed i relativi allegati di cui all'art. 14, comma 1, punto 3 sono trasmessi alla struttura preposta al controllo entro il terzo giorno lavorativo successivo alla loro approvazione da parte dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo ed in ogni caso almeno 15 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e di tutti i procedimenti di cui al precedente art. 14, la struttura preposta al controllo comunica gli eventuali rilievi e osservazioni, emersi in sede di istruttoria, all'Organismo controllato, il quale entro 15 giorni accoglie i suddetti rilievi ovvero motiva il mancato accoglimento, di cui viene data tempestivamente comunicazione al predetto organismo.

Articolo 16 – Metodologia dei flussi informativi

1. Le attività di controllo di cui agli articoli 13 e 14 sono effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra l'Amministrazione e gli Organismi sottoposti al controllo.
2. A tal fine sono individuati e comunicati alla struttura entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e con la medesima tempistica in caso di successiva variazione i referenti responsabili del flusso informativo presso questi ultimi. Si fa ricorso alle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.
3. I documenti, le informazioni ed i dati richiesti debbono essere inoltrati e scambiati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i..
4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere agli Organismi sottoposti al controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Art. 17 Flussi informativi verso gli Organismi

1. E' cura dell'Amministrazione, per il tramite della struttura, inviare tutte quelle informazioni ritenute utili per l'attuazione del presente regolamento, al fine di collaborare con le Società in ordine al rispetto delle disposizioni provenienti da organi sovraordinati oltre che il rispetto di tutta la normativa vigente.

Articolo 18 - Il Contratto di Servizio

1. Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione lo schema di Contratto di Servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.
2. Il Contratto di Servizio contiene obbligatoriamente la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché le modalità ed i termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 cc), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto Comunale o del presente Regolamento.

Articolo 19 - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

1. Le Società Partecipate assicurano al Comune di Foggia le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, di Statuto nonché del presente Regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte comunale del Controllo Analogico
2. In particolare, le Società Partecipate garantiscono:
 - a) lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
 - b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
 - c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
 - d) la partecipazione, quando invitate, alle riunioni della struttura e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

Articolo 20 - Collaborazione richiesta all'Organo di Controllo delle Società Partecipate

1. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti degli Organi di Controllo delle Società Partecipate.
2. Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogico, il Comune di Foggia può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni del proprio Collegio dei Revisori dei Conti in merito:
 - a. all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti e appalti;
 - b. all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli derivanti dall'obbligo del pareggio di bilancio e dall'obbligo sul contenimento delle spese;
 - c. all'applicazione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale dipendente delle Società partecipate, nonché sul contenimento della spesa dello stesso personale;
 - d. all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni.

Articolo 21 - Diritto di informazione e accesso agli atti

1. I Consiglieri Comunali, come già stabilito nell'art. 11, comma 6, del presente Regolamento, in conformità e ai sensi dell'art. 43, comma 2 del Tuel, dello Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, hanno diritto di ottenere **dagli uffici** delle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati tutte le notizie e le informazioni di cui dispone, utili all'espletamento del mandato, essendo tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

Articolo 22 - Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività la struttura richieda documenti o specifiche integrative alle Società partecipate rispetto a quanto allo stato disponibile, le stesse Società sono tenute a darne riscontro entro la seguente tempistica:
 - a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
 - b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 23 – Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali previsioni statutarie delle Società partecipate maggiormente restrittive, in caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle stesse Società degli indirizzi impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l'Organo di Amministrazione, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, può essere rimosso dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 24 – Controllo analogo congiunto

1. Per l'esercizio del controllo analogo delle Società Partecipate gli Organismi operanti in regime di "in house" pluripartecipato, l'Amministrazione promuove forme idonee di coordinamento tra gli enti pubblici presenti nelle stesse Società.
2. Il suddetto coordinamento avrà compito di organizzazione dell'azione dei diversi enti pubblici in materia di controllo analogo al fine di permettere ad ogni singolo socio di vantare una posizione idonea a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo partecipato.
3. ***In ogni caso i requisiti del controllo analogo congiunto tra le varie amministrazioni può essere acquisito anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, così come previsto dall'art. 16 comma 2) punto c) del D. lgs. 19/08/2016 n. 175***

Articolo 25 - Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, le norme ed i principi di cui:
 - D. Lgs. n. 175/2016
 - D. Lgs. n. 267/2000
 - legge n. 190/2012
 - D. Lgs. n. 33/2013
 - D. Lgs. n. 39/2013nonché i principi e le norme di finanza pubblica;
2. Il presente Regolamento deve essere coordinato con quanto previsto negli Statuti delle Società / Partecipate, nello Statuto e nella Regolamentazione del Comune di Foggia, tra cui le obbligazioni previste dal Regolamento sui Controlli interni (Delib. C.C. n. 135 del 16.04.2013) e le Misure Organizzative di cui alla Delibera G.C. n.50 del 15.04.2015 laddove non contrastanti con il presente Regolamento ed a sua maggiore integrazione.

Articolo 26 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

